



notai veneziani riuniti
NOTAIO AUSILIO

Repertorio n. 42301

Raccolta n. 15644

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

23 novembre 2020

Il giorno ventitre novembre duemilaventi, nel mio studio in Venezia-Mestre, Via Cristoforo Colombo n. 5, alle ore 12 (dodici).

Avanti a me Dott. Angelo Ausilio, Notaio in Mestre, iscritto al Collegio Notarile di Venezia, è presente la Signora:

LUNARDELLI SARA nata a San Donà di Piave (VE) l'8 dicembre 1977, domiciliata per la carica in Venezia-Mestre, Via Aleardo Aleardi n. 154, cittadina italiana, della cui identità personale io Notaio sono certo, la quale,

dichiaratomi

di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente dell'"**ASSOCIAZIONE S. ANTONIO - MESTRE**" con sede in Venezia-Mestre, Via Aleardo Aleardi n. 154, codice fiscale 90100230276, iscritta al Registro Regionale di Volontariato al n. VE0538,

mi chiede

di verbalizzare le deliberazioni prese per la parte straordinaria dall'Assemblea dei soci della predetta Associazione riunitasi il giorno 19 (diciannove) novembre 2020 (duemilaventi) alle ore 18 (diciotto) e 10 (dieci) presso il Patronato della Chiesa del Sacro Cuore in Venezia-Mestre, Via Aleardo Aleardi n. 71, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

ASSEMBLEA ORDINARIA

1. Approvazione bilancio consuntivo anno 2019;

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

2. Approvazione Statuto Associazione Sant'Antonio modificato secondo le indicazioni dell'ONC di cui all'art. 64 del D.Lgs. 117/2017, in attuazione della Riforma del Terzo settore nei termini stabiliti dal D.L. 18/2020 "Cura Italia";

3. Varie ed eventuali.

Quindi, io Notaio dò atto che l'Assemblea si è svolta, alla mia presenza in qualità di segretario designato dal Presidente, come segue.

Assume la presidenza dell'Assemblea, su designazione unanime dei presenti, la stessa Signora LUNARDELLI SARA, la quale constata e chiede a me Notaio di far risultare nel presente verbale:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata con urgenza presso il Patronato della Chiesa del Sacro Cuore in Venezia-Mestre, Via Aleardo Aleardi n. 71 in presenza e in videoconferenza ai sensi dell'art. 73 comma 4 D.L. 18/2020 convertito in L. 27/2020 mediante avvisi inviati per posta elettronica in data 5 novembre 2020 in prima convocazione per il giorno 18 novembre 2020 alle ore 06.00 e in seconda



ANGELO AUSILIO

Via Cristoforo Colombo n. 5
30173, Venezia-Mestre (VE)

Tel: 041-958376

Fax: 041-5222438

www.notairiuniti.it



**Adempimenti
effettuati**

Registrato presso
l'ufficio
dell'Agenzia delle
Entrate di VENEZIA
il giorno 25/11/2020
al n. 24514 S. 1T
Importo € 200,00



convocazione per il giorno 19 novembre 2020 alle ore 18.00 come risulta dagli atti dell'Associazione, con all'ordine del giorno i punti sopra indicati;

- che l'Assemblea in prima convocazione è andata deserta;
- che alle ore 18 (diciotto) e 15 (quindici):

i) su un totale di n. 30 (trenta) soci aventi diritto di voto, sono presenti come da elenco che si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**, omessane la lettura per volontà del Presidente:

- presso il Patronato della Chiesa del Sacro Cuore in Venezia-Mestre, Via Aleardo Aleardi n. 71, n. 23 (ventitre) soci aventi diritto di voto, in persona o per deleghe riscontrate regolari dal Presidente e conservate agli atti dell'Associazione;

- tramite sistema di videoconferenza, n. 1 (uno) socio avente diritto di voto;

ii) del Consiglio Direttivo sono presenti:

- presso il Patronato della Chiesa del Sacro Cuore in Venezia-Mestre, Via Aleardo Aleardi n. 71, esso Presidente Lunardelli Sara, il Segretario Buia Alessandro, i Consiglieri Kogler Alfredo, Foti Francesco e Vettorello Francesco;

- tramite sistema di videoconferenza, il Tesoriere Bozzo Alessandra;

iii) del Collegio dei Revisori sono presenti:

- presso il Patronato della Chiesa del Sacro Cuore in Venezia-Mestre, Via Aleardo Aleardi n. 71, il Presidente Scarpa Roberto ed il Revisore Valli Lucia;

- che, pertanto, l'Assemblea è regolarmente costituita ai sensi dell'art. 19 del vigente Statuto.

Prende la parola il Presidente il quale, con il consenso unanime degli intervenuti, inizia la trattazione dell'ordine del giorno per la parte straordinaria ed illustra i motivi che rendono opportuno procedere all'adeguamento dello Statuto dell'Associazione alla Riforma del Terzo settore.

Il Presidente, poi, mi dimette il testo proposto di Statuto, quale allegato al presente verbale sotto la lettera **"B"**, previa lettura datane da me Notaio al medesimo Presidente.

Dopo ampia discussione l'Assemblea con il voto favorevole, espresso per alzata di mano, di tutti i soci intervenuti, nessun astenuto o contrario,

delibera

- di approvare il nuovo testo dello Statuto quale allegato sotto la lettera **"B"**;

- di delegare il Presidente ad apportare eventuali modificazioni al testo di Statuto allegato sotto la lettera **"B"** quali richieste in sede di iscrizione dalle autorità preposte.

Quindi, il Presidente dichiara chiusa alle ore 19 (diciannove) e 50 (cinquanta) la trattazione dell'ordine del



notai veneziani riuniti
NOTAIO AUSILIO

giorno per la parte straordinaria e da atto che la trattazione dell'ordine del giorno per la parte ordinaria sarà oggetto di separata verbalizzazione.

Tutte le spese, inerenti e conseguenti al presente atto, vengono poste a carico dell'Associazione.

Di quest'atto, da me diretto, scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia e in parte di mio pugno, ho dato lettura al Presidente che lo approva. Viene sottoscritto dal Presidente con me Notaio a norma di legge alle ore 12 (dodici) e 30 (trenta).

Occupa cinque pagine di due fogli.

Firmato: Sara Lunardelli - Angelo Ausilio Notaio L.S..

ALLEGATO "A"
REP. 42307
RACC. 15644

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 19 NOVEMBRE 2020
"ASSOCIAZIONE S. ANTONIO - MESTRE"

Elenco soci presenti:

- presso il Patronato della Chiesa del Sacro Cuore in Venezia-Mestre, Via Aleardi n. 71:

ALLACEVICH RENATA per delega a SCARPA ROBERTO;

BERTI ROMANO per delega a VALLI LUCIA;

BONALDO GIUSEPPINA per delega a MILLINO GABRIELE;

BUIA ALESSANDRO in persona;

BUIA GIORGIO per delega a BUIA ALESSANDRO;

BUIA LUCIA per delega a BUIA ALESSANDRO;

CAVALLI MAURIZIO per delega a RIGOSI FRANCO;

DEPOLITI GIUSEPPINA per delega a BUIA ALESSANDRO;

DE BERNARDIN SANDRO per delega a RIGOSI FRANCO;

FOTI FRANCESCO in persona;

GRECO GIOVANNI in persona;

KOGLER ALFREDO in persona;

LUNARDELLI SARA in persona;

MASI GIANNA in persona;

MILLINO GABRIELE in persona;

RIGOSI FRANCO in persona;

SAMBO PAOLO in persona;

SCARPA ROBERTO in persona;

VALLI LUCIA in persona;

VETTORELLO FABRIZIO in persona;

VETTORELLO FRANCESCO in persona;

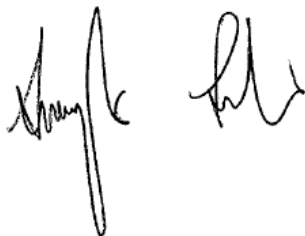
VIANELLO ANNAMARIA per delega a MILLINO GABRIELE;

TONEATTI LAURA per delega a RIGOSI FRANCO;

- tramite sistema di videoconferenza;

BOZZO ALESSANDRA

Sara Luardelli

Two handwritten signatures in black ink. The first signature is a stylized, cursive 'S' followed by a vertical line. The second signature is a stylized 'A' followed by a horizontal line.

ALLEGATO "B"
REPERTORIO N. 42301
RACCOLTA N. 15644

STATUTO

ART. 1

(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D.Lgs. n. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo settore denominato **"ASSOCIAZIONE S. ANTONIO - MESTRE O.D.V."**

Assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'Organizzazione di volontariato ha sede legale in Venezia-Mestre, Via Aleardo Aleardi n. 154.

Il trasferimento della sede legale all'interno del Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

L'Organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea può deliberare l'adozione di un'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Organizzazione di volontariato; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità e attività)

L'Organizzazione di volontariato esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che l'Organizzazione si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi ed avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono:

- alloggio sociale, ai sensi del Decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008 e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migran-

ti;

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e di cui alla Legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della Legge 8 marzo 2000 n. 53 ed i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno nel perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con l'obiettivo di valorizzare e sostenere la persona, in particolare le donne, le madri con figli e le future madri in difficoltà, sia dal punto di vista psicologico che sociale, accolte dall'Istituto Casa Famiglia San Pio X di Venezia nelle sue estensioni di Casa San Pio X di Venezia e soprattutto di Casa Taliercio di Mestre. In particolare, l'Organizzazione di volontariato opera d'intesa con l'Istituto Casa Famiglia San Pio X e, nel rispetto del progetto personale predisposto dall'Istituto per ogni nucleo familiare, ha come obiettivo:

- l'attenzione e il rispetto per la storia personale e per le necessità che ne derivano;

- l'attivazione di forme di sostegno per una vita autonoma e per il reinserimento adeguato in ambito sociale con la creazione di reti sul territorio, formazione, accudimento dei minori in assenza della madre, sostegni economici a distanza;

- la promozione di incontri, corsi di aggiornamento e di aiuto per la rete di sostegno.

L'Organizzazione si propone di svolgere le attività sopra indicate a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente del-

l'attività di volontariato dei propri associati.

Per le attività di interesse generale prestate l'Organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017.

L'Organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione del Veneto.

ART. 6

(Ammissione)

Possono essere associati dell'Organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

La domanda di ammissione all'Organizzazione deve essere presentata dall'interessato al Consiglio Direttivo.

La delibera del Consiglio Direttivo di ammissione o di rigetto delle domande deve essere ratificata dall'Assemblea nella prima riunione utile.

La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato ed è annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro 60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati dell'Organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Organizzazione e controllarne l'andamento;
- votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 31;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i..

Gli associati dell'Organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Organizzazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART. 10

(Organi sociali)

Sono organi dell'Organizzazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo;
- il Soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 11

(Assemblea)

L'Assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono am-

messe più di tre deleghe per ciascun associato.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli associati.

ART.12

(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, l'Organo di controllo ed il Soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 25 del Codice del Terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13

(Convocazione)

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

Negli altri casi l'Assemblea è convocata su domanda motivata del Presidente o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario o su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati.

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, almeno 15 (quindici) giorni prima è affisso nella sede dell'Associazione e deve essere spedito ai soci all'indirizzo risultante dal libro degli associati o deve essere ad essi comunicato con mezzi elettronici che consentano la prova dell'avvenuto ricevimento.

ART. 14

(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in persona o per delega, della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in persona o per delega.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

ART. 15

(Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria delibera:

- le modifiche dello statuto dell'Organizzazione con la presenza di almeno i 2/3 (due terzi) degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

ART. 16

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Organizzazione ed opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di componenti, con un minimo di tre e un massimo di sette, eletti dall'Assemblea tra gli associati per la durata di 3 (tre) esercizi e rieleggibili fino ad un massimo di 3 (tre) mandati consecutivi.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti; tuttavia, nel caso in cui il Consiglio Direttivo è composto da soli tre membri, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'Organizzazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'Organizzazione;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- delibera tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati, salva la ratifica dell'Assemblea.

Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente e al Vicepresidente è generale e, pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 17

(Il Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra gli associati a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea a maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente, nominato dall'Assemblea tra i componenti del Consiglio Direttivo, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 18

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, nominato dall'Assemblea nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017, è composto da tre membri effettivi e due supplenti oppure è monocratico.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie dei soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, codice civile; nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 ed 8 del D.Lgs. n. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a

tal fine, possono chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19

(Soggetto incaricato della revisione legale dei conti)

Nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs n. 117/2017 è nominato dall'Assemblea un revisore legale iscritto nel relativo registro.

Art. 20

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 21

(Beni)

I beni dell'Organizzazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili.

I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Organizzazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili nonché i beni mobili registrati ed i beni mobili appartenenti all'Organizzazione sono elencati nell'inventario, depositato presso la sede e consultabile dagli associati.

ART. 22

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017 ed ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23

(Bilancio)

L'esercizio sociale dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno.

Il bilancio d'esercizio è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. n. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo è approvato

dall'Assemblea ordinaria entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 24

(Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 25

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Organizzazione.

ART. 26

(Personale retribuito)

L'Organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. n. 117/2017.

ART. 27

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per infortuni, malattie e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017.

ART. 28

(Responsabilità dell'Organizzazione)

L'Organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 29

(Assicurazione dell'organizzazione)

L'Organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Organizzazione stessa.

ART. 30

(Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 117/2017.

ART. 31

(Libri sociali)

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'Organizzazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta formulata all'Organo competente.

ART. 32

(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 33

(Norma transitoria)

Le disposizioni del presente statuto la cui efficacia sia subordinata per legge all'iscrizione dell'Associazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore troveranno applicazione dall'iscrizione medesima.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica ex art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017 convertito in L. n. 172/2017, la qualifica di Onlus di diritto cesserà di efficacia e troveranno applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs. n. 117/2017.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore.

Firmato: Sara Lunardelli - Angelo Ausilio Notaio.

Io sottoscritto Dott. Angelo Ausilio Notaio in Mestre,
iscritto al Collegio Notarile di Venezia,
certifico mediante apposizione al presente file della mia
firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 6
luglio 2023, rilasciato dal Consiglio Nazionale del
Notariato Certification Authority),
che la presente copia contenuta in un supporto informatico,
è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti,
firmato a norma di legge.
Si rilascia in esenzione da bollo per gli usi consentiti e
propri di cui all'art. 5 Tabella, D.P.R. 26 ottobre 1972 n.
642.
Venezia-Mestre, 1 aprile 2021.



**Firmato digitalmente
da ANGELO AUSILIO
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE
DI VENEZIA:80016330278**